L.R. LIGURIA 26 aprile 2007, n. 18 (1).

Disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi e valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale (2).

---

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 16 maggio 2007, n. 10, parte prima.

(2) Per l'esercizio da parte della Regione, a decorrere dal 1° maggio 2011, delle funzioni di cui alla presente legge, a seguito della cessazione delle deleghe disposta dall'*art. 12, L.R. 29 dicembre 2010, n. 23*, vedi l'*art. 2, comma 1, lettera d), L.R. 12 aprile 2011, n. 7*.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Presidente della Giunta

promulga la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità (3).

1. La presente legge disciplina la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati in attuazione dei principi fondamentali e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla *legge 16 dicembre 1985, n. 752* (Normativa-quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo) e promuove il miglioramento, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale.

---

(3) Con *Delib.G.R. 1° agosto 2008, n. 919* sono state approvate disposizioni attuative di cui al presente articolo.

Art. 2
Riconoscimento delle tartufaie (4).

1. Sono delegate alle Comunità montane ed ai Comuni riuniti in consorzio, di cui alla *legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6* (Delega delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, economia montana), di seguito denominati Enti delegati, le funzioni amministrative di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate di cui all'*articolo 3 della L. n. 752/1985*.

2. Per ottenere il riconoscimento di cui al comma 1 gli interessati devono presentare istanza indirizzata agli Enti delegati competenti per territorio, allegando la planimetria catastale che individui l'area interessata e un parere tecnico di un laboratorio autorizzato che evidenzi le caratteristiche intrinseche dei terreni proposti e che comprovi le ragioni e la fondatezza della richiesta.

3. Gli Enti delegati provvedono all'istruttoria della domanda e decidono in merito alla concessione dei riconoscimenti, tenuto conto dello specifico quadro di riferimento delle condizioni necessarie alle singole specie di tartufi approvato dalla Giunta regionale e delle condizioni necessarie alle singole specie di tartufi.

4. Il riconoscimento ha validità quinquennale per le tartufaie controllate e decennale per quelle coltivate e può essere ulteriormente confermato su richiesta e specifica istruttoria.

5. Le tartufaie sono delimitate da apposite tabelle conformi a quanto disposto dall'*articolo 3 della L. n. 752/1985*.

---

(4) Con *Delib.G.R. 1° agosto 2008, n. 919* sono state approvate disposizioni attuative di cui al presente articolo.

Art. 3
Tesserino d'idoneità (5).

1. Per praticare la raccolta dei tartufi i raccoglitori devono essere in possesso del tesserino di idoneità rilasciato dalla Regione.

2. Al tesserino di idoneità deve essere allegata la ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale di cui al numero d'ordine 27 della vigente tariffa prevista dalla *legge regionale 27 dicembre 1994, n. 66* (Tasse sulle concessioni regionali).

3. La Giunta regionale con apposito provvedimento disciplina le procedure per il rilascio del tesserino di idoneità.

---

(5) Con *Delib.G.R. 1° agosto 2008, n. 919* sono state approvate disposizioni attuative di cui al presente articolo.

Art. 4

Calendario e orario di raccolta [(6)].

1. La raccolta delle varie specie di tartufi è consentita nei periodi indicati dalla *L. n. 752/1985*, con le sole seguenti modificazioni: tuber magnatum dal 15 settembre al 31 dicembre; tuber melanosporum dal 1° novembre al 31 marzo il calendario di raccolta è unico per tutto il territorio regionale, la ricerca e la raccolta è consentita anche nelle ore notturne [(7)].

2. La Giunta regionale con apposito provvedimento disciplina le procedure per la determinazione e la variazione del calendario di raccolta.

3. I provvedimenti di variazione del calendario di raccolta sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale e sono opportunamente divulgati.

---

(7) Comma così modificato dall'*art. 14, L.R. 6 giugno 2008, n. 14*.

(6) Con *Delib.G.R. 1° agosto 2008, n. 919* sono state approvate disposizioni attuative di cui al presente articolo.

Art. 5

Delimitazione della zona geografica di raccolta [(8)].

1. La delimitazione della zona geografica di raccolta, ai sensi dell'*articolo 7 della L. n. 752/1985*, viene effettuata dalla Giunta regionale sentite le amministrazioni provinciali interessate.

2. Per la delimitazione di particolari zone geografiche di raccolta gli Enti delegati possono proporre, per i propri ambiti territoriali, una richiesta motivata con relativa cartografia.

(8) Vedi, al riguardo, la *Delib.G.R. 25 settembre 2009, n. 1267*.

Art. 6
Conservazione del patrimonio tartufigeno.

1. Ai proprietari o possessori di piante arboree di riconosciuta capacità tartufigena produttrici di Tuber Magnatum Pico, che gestiscono terreni sotto forma di proprietà o affitto, può essere concessa un'indennità annua fino ad un massimo di euro 20,00 per ogni soggetto arboreo che si impegnino a conservare, permettendo nello stesso tempo la libera raccolta dei tartufi sul terreno ove lo stesso è radicato ai ricercatori in regola con le disposizioni di cui alla *L. n. 752/1985* ed alla presente legge.

2. L'indennità di cui al comma 1, che può essere aggiornata dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, è concessa dagli Enti delegati.

3. La Giunta regionale con apposito provvedimento disciplina le procedure per la concessione di tali indennità e i relativi controlli.

Art. 7
Interventi per lo sviluppo della tartuficoltura (9).

1. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale può concedere contributi a favore dei conduttori di tartufaie singoli o associati e dei consorzi volontari di cui all'articolo 8, per i seguenti interventi:

a) conservazione e incremento del patrimonio arboreo tartufigeno regionale di cui all'articolo 6;

b) contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto e la messa a dimora di piante tartufigene (10).

2. Gli aiuti per le attività di cui al presente articolo e all'articolo 6 sono concessi ai sensi del *Regolamento (CE) n. 1860/2004* della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca.

(9) Con *Delib.G.R. 1° agosto 2008, n. 920* sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione di contributi per l'acquisto e la messa a dimora di piante tartufigene, in attuazzione del presente articolo.

(10) Con *Delib.G.R. 7 settembre 2007, n. 1016* e con *Delib.G.R. 4 ottobre 2013, n. 1191* sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione di contributi per l'acquisto e la messa a dimora di piante tartufigene, di cui alla presente lettera.

Art. 8
Consorzi volontari.

1. I consorzi volontari di cui all'*articolo 4 della L. n. 752/1985* devono essere costituiti nel rispetto dell'articolo 2602 e seguenti del codice civile.

2. Tali consorzi devono trasmettere all'Ente delegato competente copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto ed ogni anno una relazione sull'attività svolta corredata da copia del bilancio consuntivo.

Art. 9
Commercializzazione dei tartufi.

1. Per quanto riguarda la lavorazione, la conservazione e la vendita dei tartufi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli dal 7 al 14 della *L. n. 752/1985*.

Art. 10
Vigilanza e sanzioni amministrative.

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è effettuata dai soggetti di cui all'*articolo 15 della L. n. 752/1985* e dagli Enti delegati.

2. Per le violazioni delle norme della presente legge e della *L. n. 752/1985* si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) raccolta senza il tesserino prescritto:

1) da euro 501,00 a euro 1000,00 se il raccoglitore non ha conseguito il tesserino di idoneità;

2) da euro 251,00 a euro 500,00 se il raccoglitore ha il tesserino scaduto e/o non ha l'attestazione di pagamento annuale;

3) da euro 51,00 a euro 250,00 se il raccoglitore ha il tesserino scaduto ma ha l'attestazione di pagamento annuale;

4) da euro 15,00 a euro 50,00 se il raccoglitore pur possedendo il tesserino valido con la relativa attestazione di pagamento annuale non è in grado di esibirli al momento del controllo;

b) raccolta in periodo vietato o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo, ovvero commercio di tartufi freschi fuori del periodo di raccolta: da euro 520,00 a euro 1550,00;

c) raccolta di tartufi con lavorazione andante del terreno: da euro 520,00 a euro 1550,00 per ogni 1000 mq o frazione inferiore del terreno lavorato;

d) apertura di buche in soprannumero o mancato riempimento con la terra prima estratta per ogni cinque buche o frazioni di cinque aperte e non riempite a regola d'arte: da euro 160,00 a euro 470,00;

e) raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di quindici anni dalla data dell'impianto: da euro 15,00 a euro 46,00;

f) raccolta di tartufi nelle tartufaie coltivate o controllate riconosciute di cui all'articolo 2: da euro 160,00 a euro 470,00;

g) raccolta di tartufi immaturi: da euro 15,00 a euro 46,00;

h) vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte, da euro 516,00 a euro 1549,00;

i) messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte, da euro 516,00 a euro 1549,00.

3. Gli agenti che procedono alla confisca del prodotto, ai sensi dell'*articolo 18 della L. n. 752/1985*, redigono apposito verbale di confisca contenente le indicazioni della specie, il numero e il peso dei tartufi confiscati. Al trasgressore è rilasciata copia del processo verbale di accertamento della violazione.

4. Stante la deperibilità del prodotto, gli stessi agenti procedono alla sua vendita al maggiore offerente, allegando al rapporto di cui all'*articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689* (Modifiche al sistema penale) almeno due offerte d'acquisto da acquisire presso commercianti o ristoratori della zona.

5. L'importo ricavato dalla vendita, al netto delle spese di versamento, è versato all'Ente delegato e viene eventualmente restituito a chi ne ha diritto nel caso in cui si accerti che la violazione non sussiste.

6. Le competenze amministrative in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui al presente articolo sono affidate agli Enti delegati che vi provvedono ai sensi della *legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45* (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati).

Art. 11
Revoca dei contributi.

1. Le indennità e i contributi concessi ai sensi della presente legge sono revocati e le somme liquidate sono recuperate maggiorate degli interessi legali nel caso in cui il beneficiario non si attenga alle disposizioni previste per l'accesso ai contributi.

Art. 12
Disposizioni finali e transitorie.

1. I tesserini di idoneità per praticare la raccolta di tartufi rilasciati in base alla *legge regionale 16 maggio 1988, n. 17* (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi) conservano la loro validità fino alla scadenza.

2. Le Commissioni istituite ai sensi della *L.R. n. 17/1988* e le relative procedure per il rilascio del tesserino di idoneità restano in vigore fino all'approvazione da parte della Giunta regionale delle nuove disposizioni previste dall'articolo 3 della presente legge.

3. I riconoscimenti di tartufaie controllate o coltivate di cui all'*articolo 3 della L. n. 752/1985* effettuati ai sensi della precedente normativa conservano la loro validità fino alla scadenza.

4. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme contenute nella *L. n. 752/1985*.

Art. 13
Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2007:

a) prelevamento di quota di euro 20.000,00 in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente" e di quota di euro 10.000,00 in termini di competenza e di cassa dello stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale";

b) iscrizione di euro 20.000,00, in termini di competenza e di cassa, all'U.P.B. 13.105 "Spese per l'incremento delle colture" e di euro 10.000,00, in termini di competenza e di cassa all'U.P.B. 13.205 "Interventi per l'incremento delle colture".

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 14
Abrogazione di norme.

1. La *legge regionale 16 maggio 1988, n. 17* (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi) è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.